

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1989 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Tutela della salute dei non fumatori - L 16 gennaio 2003 n3 Modalita' di applicazione dei punti 11 e 14 - sanzioni amministrative - dello Accordo 16 dicembre 2004 rep 2151 tra il Ministero della Salute i Ministeri Giustizia e Interni e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Con Allegati.**

VISTO:

- la Legge 16 gennaio 2003 n.3 : "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il comma 7 dell'art. 51 della stessa Legge;
- l'Accordo 16 dicembre 2004 (rep. 2151) tra il Ministero della Salute, i Ministeri della Giustizia e degli Interni, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

PREMESSO CHE:

- la Legge 16.01.03 n. 3 tutela la salute dei fumatori in tutti luoghi chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico;
- il comma 7 dell'art. 51 della Legge 16.01.03.n. 3, demanda ad un Accordo da sancirsi nella Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministero della Salute di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della modulistica, dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;
- nella seduta del 16.12.04 (rep. 2151) della Conferenza Stato-Regioni, è stato sancito l'Accordo tra il Ministero della Salute, i Ministeri della Giustizia e degli Interni, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- al punto 11 del suddetto Accordo si demanda alle Regioni il compito di disciplinare le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative sulle infrazioni elevate da organi non statali;
- al successivo punto 14 dell'Accordo è previsto che colui che accerta la violazione presenti un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni al Presidente della Giunta Regionale o ad altra Autorità delegata dalle disposizioni regionali.

RITENUTO

Di dover procedere alla regolamentazione della materia, secondo quanto stabilito al punto 11 del su richiamato Accordo del 16.12.04, con un apposito Disegno di Legge Regionale;

CONSIDERATO

Che nelle more dell'approvazione di un D. D. L. R. , è necessario, per unificare i comportamenti degli organi di controllo, dare prime indicazioni (Allegato A) in materia di vigilanza e sanzioni e allo stesso tempo predisporre un facsimile di verbale di accertamento della violazione di cui trattasi (Allegato A 1);

VISTE

le disposizioni (Allegato A) propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare le Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Accordo 16.12.04, tra Ministero della Salute, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, ex articolo 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alle-

gato A e A1;

- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria dell'A. G. C. 20, le Disposizioni di cui all'Allegato A e A1, per il seguito di competenza;

- di inviare la Delibera e le disposizioni (Allegato A e A1) al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario

Brancati

Il Presidente

Bassolino

ALLEGATO A1

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
Dipartimento di

Prevenzione ASL

Polizia

Municipale Comune di

verbale n.

Il alle ore nei locali del, siti in vian. -

(prov.), presso l'Ufficio, il sottoscritto

. qualifica..... funzionario incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione

delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che il signor nato a.....

(prov.) residente a via n. ha violato le disposizioni

relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51,

in quanto.....

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

Sanzione amministrativa da Euro 27,5 a Euro 275

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n. 689, è ammesso, tra il 16° ed il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima se più conveniente, per la violazione commessa.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- su C/C postale intestato n. 21965181 intestato alla Regione Campania con la specifica indicazione *codice tariffa 2028*;
- presso la Tesoreria della Regione Campania presso Banco di Napoli 40/5 in via Forno Vecchio, Napoli

Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica: Presidente della Giunta della regione Campania, da inviare al Settore Assistenza sanitaria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ALLEGATO A)

DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 16.12.04 TRA MINISTERO DELLA SALUTE, DI CONCERTO CON I MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI, EX ARTICOLO 51, comma 7, DELLA LEGGE 16 gennaio 2003 n. 3 -

La Regione Campania, in esecuzione dell'art. 51 della legge 16.01.2003, n. 3, entrato definitivamente in vigore il 10 gennaio 2005, e in attuazione del punto 11 dell'Accordo 16 dicembre 2004 (rep. 2151) emana la presente disposizione di attuazione, al fine di assicurare, come stabilito nel comma 1, l'osservanza del divieto di fumare nei luoghi pubblici o privati aperti ad utenti, fatta eccezione dei luoghi privati non aperti al pubblico e/o dei luoghi a ciò destinati, opportunamente contrassegnati e rispondenti ai requisiti tecnici di cui al D. P. C. M. 23 dicembre 2003, l'individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della modulistica, dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni.

Restano esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione i luoghi su cui si esercita la competenza esclusiva dello Stato (locali delle amministrazioni statali, enti di rilevanza nazionale).

Alle violazioni al divieto di fumo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e successive modifiche, fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato;

in particolare, si applicano le seguenti sanzioni così come modificate dal comma 189 Legge 30 dicembre 2004 n. 311:

- a) pagamento della sanzione: da euro 27,50 a euro 275,00.
- b) È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro trenta giorni dalla contestazione e/o dalla notifica;
- c) la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
- d) l'entità della sanzione va da euro 220,00 a euro 2.200,00, in caso di violazione degli obblighi previsti a carico dei soggetti responsabili.

Fermo restando gli obblighi dei soggetti preposti alla vigilanza e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, i compiti inerenti la vigilanza e l'accertamento delle violazioni del divieto di fumo e degli obblighi dei responsabili, sono esercitati da:

- i Comuni competenti per territorio, mediante la polizia municipale, negli esercizi aperti al pubblico;
- le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, mediante il personale

adibito a funzioni di vigilanza, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare.

Per dare pronta attuazione a quanto previsto dai punti 11 e 14, si precisa che trovano in ogni caso applicazione le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, la quale detta i principi fondamentali in materia di sanzioni amministrative e disciplina la relativa applicazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO (punto 11 dell'Accordo)

Per il pagamento delle sanzioni, se queste sono state inflitte da organi statali, trovano applicazione le modalità previste nel punto 10 dell'Accordo alle quali si fa rinvio.

Qualora invece vengano inflitte da organi non statali, si conferma la piena operatività della Legge Regionale n.13 del 10.01.1983 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub delegati", in particolare:

- art. 3 (Accertamento della violazione e processo verbale)
- art. 4 (Contestazione),
- art. 5 (Notificazione della violazione),
- art. 6 (Pagamento in misura ridotta),
- art. 7 (Mancato pagamento in misura ridotta),
- art. 8 (Ordinanza-Ingiunzione),
- art. 10 (Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione)
- art. 17 (Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amm.ve pecuniarie).

Gli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate e riscosse afferiscono alle casse della Regione (c/c postale n. 21965181 intestato a Tesoreria della Regione Campania, con specifica indicazione della causale di versamento (sanzioni per violazione al divieto di fumare comma 7 art. 51 L.16.01.03.n.3) e del codice tariffa n. 2028.

Si precisa al riguardo che, nel caso in cui il trasgressore intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16 della legge 689/81 (Pagamento in misura ridotta), i proventi derivanti dal pagamento afferiranno allo Stato se l'autorità competente ad irrogare la sanzione è un organo statale, ovvero alla Regione, ex L.R. 13/83, se detta Autorità è un organo non statale.

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE (Punto 14 dell'Accordo)

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, nelle materie di competenza della Regione è regolato dalla legge n.13/83 e, per quanto da essa non disciplinato, dalla legge n.689/81.

In particolare, in base al disposto degli artt.7 e 8 della L.R. 13/83, il procedimento da adottare è articolato come di seguito descritto:

- se il trasgressore non si è avvalso della facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione comminata con il processo verbale ad opera dell'autorità accertatrice, l'ufficio dal quale dipende l'organo verbalizzante, secondo il disposto dell'art.7, comma II, L.R.13/83, è tenuto a presentare all'autorità competente ad irrogare la sanzione, - nella specie alla Regione - un rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato ai sensi del successivo art. 8.

E' evidente, quindi, che destinatario degli scritti difensivi e della richiesta di audizione è la Regione, mentre l'ufficio che ha accertato la violazione è solo il tramite attraverso il quale vengono inviate le richieste del presunto trasgressore.

- Successivamente, come delineato nel comma 2 dell'art.8 della L.R.n.13/83, la Regione, autorità competente ad irrogare la sanzione, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione.

In merito alla previsione di cui al comma 2 dell'art.17 della legge n.13/83, che stabilisce la liquidazione del quarto dei proventi delle sanzioni a favore degli agenti accertatori, deve ritenersi che, poiché il R.D. n.2134 del 26.01.1865, che conteneva tale previsione, è stato abrogato ad opera dell'art.299 del DPR n.115 del 30.05.2002 a decorrere dal 1.07.02, tale previsione sia venuta meno, con l'abrogazione tacita del II comma dell'art.17 L.R. n.13/83.

Pertanto, anche in materia di violazione delle norme poste a tutela della salute dei non fumatori, l'Autorità competente a ricevere il rapporto, è Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, individuando, quale Settore competente, il Settore Assistenza Sanitaria (sett.01) dell'Area 20.

Peraltro, nel caso in cui accertamento e contestazione avvengono "nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale", si evidenzia che l'Autorità competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad emanare l'ordinanza è il Prefetto, così come previsto dal punto 12 dell'Accordo.

L'individuazione, quindi, dell'Autorità competente si fonda, in definitiva, sulla individuazione del luogo in cui è avvenuto l'accertamento della violazione, non rilevando a tal fine che detto accertamento sia stato effettuato da organi statali ovvero non statali.

Al fine di unificare ed uniformare il procedimento amministrativo si predispone il fax-simile dello schema di processo verbale che si allega in copia.